



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento di Economia e Impresa, e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Denominazione, classe e articolazione

1. E' attivato presso il Dipartimento di Economia e Impresa il "Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali", classe L-36.
2. Il corso di laurea si articola su quattro Curricula:
 - Scienze Organizzative e Gestionali (SOGE);
 - Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche (STPA);
 - Scienze Politiche (SP);
 - Investigazioni e Sicurezza (IS).

Art. 3

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Il percorso formativo del Corso di Laurea è volto all'acquisizione di competenze multidisciplinari fornendo gli strumenti storico-istituzionali, socio-politici ed economico-giuridici, per interpretare e gestire sistemi organizzativi complessi, sia nazionali che internazionali. Il corso presenta un approccio interdisciplinare, volto allo sviluppo di capacità di programmazione e di strategie operative innovative - anche attraverso un'adequata padronanza del metodo della ricerca empirica (politologica, sociologica, statistica e quantitativa, ecc.), adeguate all'inserimento professionale sia nel settore pubblico che privato. Il Corso privilegia inoltre un metodo comparativo nell'orizzonte europeo ed internazionale volto a coniugare al meglio le conoscenze e le abilità acquisite nell'ampio novero delle istituzioni della Comunità Europea e degli organismi sovra-nazionali. Il Corso ha l'obiettivo di formare laureati con competenze rivolte alla comprensione e al governo dei processi di globalizzazione e di trasformazione socio-economica. In particolare, si forniranno agli studenti le conoscenze critiche relative alle discipline fondamentali richieste dalle amministrazioni nazionali, europee ed internazionali; così come le conoscenze e la formazione al personale addetto alle

amministrazioni pubbliche e ai suoi rapporti col mondo dell'economia, con relativi strumenti di programmazione e di gestione delle amministrazioni pubbliche e private.

Ulteriore obiettivo è quello di formare operatori rivolti alla gestione politica ed amministrativa nelle relazioni internazionali, dotati di abilità che li rendano qualificati a svolgere le attività promosse da organismi sovranazionali, come quelli facenti capo alle Nazioni Unite, nel campo in forte espansione della cooperazione.

Il percorso formativo è caratterizzato da insegnamenti nelle aree disciplinari caratterizzanti le scienze politiche richieste nei concorsi pubblici e nelle prove presso aziende: storiche, giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche, geopolitiche e linguistiche.

Il corso mira a far acquisire allo studente competenze specifiche derivanti da una solida conoscenza dei seguenti ambiti:

- storia politico-istituzionale contemporanea, con riferimento alle tematiche europee ed extraeuropee;
- evoluzione del pensiero politico moderno e contemporaneo, della sociologia e della scienza politica;
- processo di integrazione europea, dal punto di vista storico, economico e giuridico;
- teoria del mercato e dell'impresa, teoria macroeconomica e dell'economia internazionale;
- processi di globalizzazione e geopolitica.

2. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene attraverso esami orali e/o scritti.

3. Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previste dal corso di laurea investono diversi ambiti, anche in base al curriculum scelto, quali imprese ed organizzazioni private nazionali e multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il corso di laurea è ad accesso libero.

2. Gli studenti che intendono iscriversi al "Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali" devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

3. E' richiesto il possesso o l'acquisizione di una preparazione iniziale relativa alle conoscenze umanistiche.

4. La verifica delle predette conoscenze è svolta preferibilmente prima dell'avvio delle attività didattiche relative al primo anno del corso di studio, attraverso la somministrazione di un test non selettivo con finalità di orientamento. In caso di verifica non positiva sono previsti specifici obblighi formativi da soddisfare attraverso attività didattiche di assistenza e recupero, che potranno anche essere realizzate congiuntamente ad altri dipartimenti. Sono, altresì, organizzate attività



propedeutiche e di supporto agli studenti, finalizzate al superamento del test di orientamento, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore della provincia.

Per coloro che abbiano svolto percorsi didattici mirati presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, può essere riconosciuto valido l'esito della prova somministrata al termine delle predette attività didattiche, svolte nel corso dell'ultimo anno di frequenza della scuola secondaria.

5. Il Consiglio di Corso di laurea, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, stabilisce l'iscrizione al corso di laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale, secondo quanto disposto dall'art. 23 del "Regolamento Didattico di Ateneo" e dal "Regolamento di Ateneo per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia".

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro corso di studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.
2. Il Consiglio di Corso di laurea in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo la coerenza dei CFU conseguiti presso il corso di studio di provenienza con i percorsi formativi del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, con riferimento minimo all'ambito disciplinare.
3. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca deve, prima della partenza, indicare le attività formative e i relativi CFU che intende seguire presso l'Università straniera, concordando il piano di studio (*learning agreement*) con il docente di ruolo responsabile dell'accordo/progetto di scambio culturale e con il referente di Dipartimento. Tale piano di studio è modificabile anche dopo la partenza dello studente.



Art. 8

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe L-36.
2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oltre che nel sito del Dipartimento e costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.
4. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio di questa università, diversi dalla classe L-36, o da corsi di studio di altre università, per potersi iscrivere al secondo anno devono aver conseguito un minimo di 32 CFU, per potersi iscrivere al terzo anno devono aver conseguito un minimo di 64 CFU.
5. Sono fissate le propedeuticità degli insegnamenti descritte nella tabella delle propedeuticità.

Art. 9

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

1. L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti e affini e integrative, dell'articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell'insegnamento se diversa dall'italiano, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le eventuali propedeuticità sono riportate nella Guida dello Studente ed allegate al presente regolamento.
2. In presenza di particolari e comprovate esigenze didattiche e formative, gli insegnamenti possono essere articolati in moduli, purché il contenuto complessivo del corso sia coerente con gli obiettivi formativi. In caso di articolazione dell'insegnamento per moduli l'accertamento finale dell'attività formativa deve comunque essere unico e comprensivo di tutti i contenuti formativi erogati in ciascun modulo. L'articolazione dell'insegnamento in moduli deve inoltre garantire il rispetto dei requisiti minimi di docenza e di quelli di trasparenza da parte del corso di studio.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.
2. Nel percorso sono previste:
 - lezioni frontali;
 - attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche che comprendono esperienze di tirocinio o *stage* presso strutture pubbliche o private;

- attività seminariali.

Art. 11

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto;
 - prove di idoneità.
3. Gli esami di profitto e le prove di idoneità possono essere effettuati solamente nei periodi dedicati e denominati sessioni di esame, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 12

Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione e presentazione (fatti salvi i *curricula* SOGE e STPA per i quali non è prevista la presentazione) di un proprio elaborato scritto ad una commissione di laurea avente ad oggetto un argomento inerente al percorso di studio, con la supervisione di un relatore.
2. L'elaborato va scelto e definito con il docente, su proposta dello studente, almeno tre mesi prima del giorno stabilito per la prova finale. L'elaborato è costituito da una breve tesi su un argomento inerente il corso di studio, frutto del lavoro personale dello studente che provvederà a mandare al relatore lo stato di avanzamento lavori in modo che il docente possa intervenire per tempo, correggendo e orientando il lavoro.
3. Qualora entro i 3 mesi dalla data stabilita per la prova finale lo studente non abbia trovato un docente disponibile, lo stesso potrà rivolgersi alla segreteria didattica che, sentito il Presidente del Corso di laurea, provvederà a inviare la richiesta a uno o più docenti, tenendo conto di un'equa distribuzione delle tesi per ogni docente.
4. L'elaborato deve rispettare le istruzioni ai tesisti che il corso di laurea provvederà a rendere note mediante pubblicazione sulle pagine *web* dedicate sul sito istituzionale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
5. La tesi deve essere consegnata alla segreteria studenti solo dopo aver ottenuto il parere positivo dal relatore sul testo finale e completo.
6. Il relatore deve compilare una scheda di valutazione in cui esprime un giudizio sul lavoro svolto dal candidato. La scheda è acquisita dalla commissione di laurea che ne tiene conto ai fini dell'assegnazione dei punti (0-7) relativi alla valutazione complessiva dell'elaborato e della sua dissertazione. Nel caso degli studenti iscritti ai *curricula* SOGE e STPA in convenzione con le

Scuole Allievi Marescialli dell'Aeronautica e dell'Esercito non è prevista la presentazione dell'elaborato di fronte alla commissione di laurea, pertanto il punteggio (0-7) è attribuito dal docente relatore e comunicato alla segreteria studenti.

7. Il lavoro richiesto allo studente laureando deve risultare coerente, in termini di impegno e di obiettivi di apprendimento richiesti, al numero di crediti formativi riconosciuti, fissato in 6 CFU.

8. La valutazione della prova finale di laurea è espressa in centodecimi (110) e viene calcolata sommando i seguenti punteggi:

- media aritmetica (espressa in centodecimi) delle votazioni delle prove di esame sostenute nel corso di laurea, ponderata in funzione dei CFU attribuiti a ciascun esame; la media viene arrotondata al numero intero più vicino (nel caso in cui la parte decimale sia 0,50 l'arrotondamento avviene all'intero superiore);
- maggiorazione, per i curricula SP e IS, per la durata del corso di studi, pari a 3 punti, assegnabili automaticamente, se lo studente discute la tesi entro 3 anni e 2 mesi a partire dal 1 novembre dell'anno accademico di immatricolazione;
- maggiorazione variabile da 0 a 7 punti da attribuirsi alla valutazione complessiva dell'elaborato e della sua dissertazione;
- maggiorazione di 2 punti se lo studente ha partecipato durante il percorso di studi ai programmi di Mobilità *Erasmus* e di 1 punto se ha svolto un tirocinio.

9. L'ammissione alla discussione della tesi di laurea presuppone l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal regolamento didattico del corso di studio, al netto del numero di crediti attribuiti alla prova finale.

10. La tesi è discussa in forma orale. L'utilizzo di supporti informatici è ammesso solo se ritenuto necessario dal relatore per una più corretta comprensione dei risultati da parte della commissione di laurea. Il laureando deve essere in grado di discutere il lavoro con il presidente della commissione e con i suoi componenti anche in assenza di tali supporti informatici.

Art. 13

Riconoscimento di crediti per *stage* e tirocini

Per le attività di *stage* e di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 2 CFU seguendo la procedura deliberata dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 14

Tutorato

1. Sono previste ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento didattico di Ateneo", le seguenti attività di tutorato:

- collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti medi superiori;
- accoglienza e assistenza alle matricole;

- orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studio, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi;
 - interazione con la segreteria studenti e la segreteria didattica.
2. Le attività di tutorato saranno svolte da docenti delegati e/o da figure qualificate opportunamente selezionate, anche tra gli studenti dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca.
 3. Il tutorato rientra comunque tra i compiti di tutti i docenti del corso di studio, previo opportuno coordinamento con il Direttore del Dipartimento o altro docente da lui a ciò delegato.

Art. 15

Attività di ricerca

Sono previste a supporto delle attività formative le attività di ricerca tipiche dei settori disciplinari previsti dal corso di studio.

Art. 16

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

Il Dipartimento attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità:

- entro la fine del corso gli studenti dovranno compilare le schede di valutazione della didattica somministrate per ogni insegnamento, che vengono analizzate dal Nucleo di Valutazione. I risultati delle schede saranno oggetto di valutazione anche da parte del Consiglio di Dipartimento e della Commissione paritetica;
- introduzione di un sistema qualità del corso di studio, eventualmente certificato e/o accreditato, in base a consolidati modelli scientifici e normative in vigore.

Art. 17

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento del Dipartimento.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, prima di essere sottoposte al Senato Accademico.